



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse I - Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.1.3 – Innovazione e PMI</p>
---	--	--

Bando: “Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi”

1. Riferimenti normativi

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività "1.1.3 Innovazione e pmi" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.
 - n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
 - Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (di seguito Regolamento CE 800/08)
 - Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
 - Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatibile aid under the Temporary Framework.
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
 - Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis')
- Normativa nazionale:
 - D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Atti normativi regionali:
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 89-7615 del 26/11/2007 che definisce i contenuti generali della presente misura

2. Obiettivi del bando ed iniziative ammissibili

Obiettivo primario del presente bando è sostenere investimenti che, mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.

Sono ammissibili le micro e le piccole imprese [come definite ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/08], che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi identificate dai codici ATECO 2007, riportati nell'allegato al presente bando.

Nel caso di imprese che:

- operino nei settori dell' "industria siderurgica" o delle "costruzioni navali" o delle "fibre sintetiche"²
- siano localizzate in aree 87.3.c identificate in Piemonte come aree strutturali³
- propongano domanda con riferimento alla tipologia di aiuto prevista al successivo articolo 9, comma 5, lettera A) ed intendano beneficiare della maggiorazione del 5 % dell'agevolazione in base all'art. 13 Regolamento (CE) n. 800/08,

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione U.E., salvo che l'impresa opti per una delle tipologie d'aiuto alternative indicate al successivo art. 9, comma 5, lettera B).

Il gestore Finpiemonte S.p.A. in fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 12, accerta - mediante visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") - che, nell'unità produttiva ove viene effettuato l'investimento, l'impresa svolga attività riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono altresì ammissibili le imprese che, seppur al momento di presentazione della domanda non svolgano attività riconducibili ai codici ATECO 2007 ammissibili elencati nell'allegato al presente bando, propongano a finanziamento investimenti idonei a configurare un'innovazione del processo produttivo cui consegua la produzione di nuovi prodotti o, comunque, la trasformazione fondamentale del processo produttivo che comporti - al termine dell'investimento - lo svolgimento di una nuova attività riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili ai sensi del presente bando; il mantenimento dell'agevolazione, in tal caso, è subordinata al fatto che l'impresa svolga, ad investimento concluso, un'attività riconducibile ad un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando e la relativa verifica è effettuata da Finpiemonte S.p.A. - con le medesime modalità di cui al precedente comma 3 - al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nella nozione di impresa in difficoltà definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008⁴

² Nello specifico, cfr. Codice Ateco 2007, sezione C, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, codd.: 20.6, 24.10, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 30.11, 33.15, attività meglio specificate nell'Allegato al presente bando. Per le definizioni del settore "industria siderurgica" e "fibre sintetiche", confronta l'art. 2, punti 29 e 30 del Regolamento (CE) n. 800/08. Per la definizione del settore della Costruzione navale si fa riferimento alla "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)" (in GUUE C317 del 30.12.2003).

³ <http://www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm>

⁴ " ... per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma".

5. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che - in base a visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte s.p.a.- risulti attiva.

6. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 30.000.000,00 (trentamiliardi)

7. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dei beni oggetto di agevolazione, deve effettuare una corretta manutenzione degli stessi, assicurandone le migliori condizioni di esercizio.

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione;
- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., realizzati fruendo dell'agevolazione quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

8. Spese ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati (ovverossia le spese ordinate con primo fermo impegno) successivamente all'invio della domanda, che si sostanziano in:

- I) Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione⁵.
- II) Servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, di formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione.

⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 10, del Regolamento (CE) n. 800/08 nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

III) Acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

I servizi di cui sub II) (consulenza ed equipollenti) saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% delle spese ammissibili ed a condizione che a seguito della loro acquisizione o, comunque, in connessione ad essi l'impresa abbia effettivamente dato corso agli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di innovazione indicati al precedente articolo 2, primo e secondo capoverso, nonché (nel caso di maggiorazione dell'agevolazione connessa al miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo o dell'efficienza energetica) l'ulteriore, pertinente obiettivo fra quelli indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 2.

Per essere considerati costi ammissibili gli acquisti di cui al precedente punto III) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; nel caso di aiuti a finalità regionale concessi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008, gli investimenti finanziati devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, sul venditore o viceversa;
- d) figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di almeno tre anni. nel caso di concessione di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008, gli investimenti finanziati, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno tre anni .

Ai fini del presente bando non saranno considerate ammissibili:

- le spese relative a opere murarie ed assimilate per l'installazione dei macchinari/impianti innovativi;
- l'acquisto di beni usati
- l'acquisto di beni in leasing
- le spese in economia

Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a € 50.000

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

I criteri per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, parte integrante del presente bando, sono pubblicati sul sito della Direzione regionale Attività produttive e di Finpiemonte S.p.A.

9. Tipologia ed entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali espressi in ESL), così composto:

- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 300.000);
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

L'istituto bancario prescelto dall'impresa per l'attivazione del finanziamento può essere sostituito da altro istituto bancario una sola volta, salvo che la sostituzione dipenda da causa non imputabile all'impresa.

Le agevolazioni sono concesse:

A) con riferimento al Regolamento (CE) n. 800/08, quando l'investimento finalizzato all'innovazione di processo consista nell'ampliamento di uno stabilimento esistente oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi oppure nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (artt. 13 e 15 Regolamento citato) e nel caso di acquisizione di servizi di consulenza (art. 26 Regolamento citato).

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare il limite del 20% ESL dei costi ammissibili nel caso delle micro e delle piccole imprese (25% ESL se localizzate nelle aree 87.3.c "strutturali"⁶);

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Regolamento (CE) n. 800/08, gli aiuti a finalità regionale nel settore dei trasporti hanno una intensità di aiuto pari al 10% ESL.

Nel caso di imprese che:

- operino nei settori dell'"industria siderurgica" o delle "costruzioni navali" o delle "fibre sintetiche"⁷
- siano localizzate in aree 87.3.c strutturali presenti nella regione Piemonte⁸
- intendano beneficiare della maggiorazione del 5 % ESL dell'agevolazione in base all' art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08,

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione U.E.. L'obbligo della preventiva notifica e dell'autorizzazione comunitaria viene meno nel caso in cui dette imprese non richiedano la maggiorazione d'aiuto(+ 5 %ESL) prevista (proponendo quindi domanda in base all'art. 15 del Regolamento (CE) n. 800/08) oppure proponano la domanda di finanziamento con riferimento alla tipologia di cui alla successiva lettera B);

oppure

B) ai sensi del punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della *"Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"*⁹ (2009/C 83/01) (di seguito: Comunicazione) e dell'art. 3 *"Aiuti di importo limitato"* del D.p.c.m. 3/6/2009 *"Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed*

⁶ Definite dal Regolamento (CE) 800/08 come 'zone assistite'. Relativamente agli aiuti concessi in base ai massimali previsti per le aree 87/3/c si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma 6 del citato regolamento, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindendo da qualsiasi intervento pubblico. Le aree del Piemonte classificate come 'aree 87/3/c strutturali' sono rinvenibili al recapito <http://www.regione.piemonte.it/industria/carta.htm>.

⁷ Nello specifico, cfr. Codice Ateco 2007, sezione C, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, codd.: 20.6, 24.10, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 30.11, 33.15, attività meglio specificate nell'Allegato al presente bando. Per le definizioni del settore "industria siderurgica" e "fibre sintetiche", confronta l'art. 2, punti 29 e 30 del Regolamento (CE) n. 800/08. Per la definizione del settore della Costruzione navale si fa riferimento alla *"Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)"* (in GUUE C317 del 30.12.2003).

⁸ per l'individuazione di tali aree si veda : <http://www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm>

⁹ In GUUE C83 del 7 aprile 2009, pag .1

*economica*¹⁰, quando il progetto di finanziamento, pur non rientrando nelle definizioni di investimento ammissibile ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 sinteticamente riportate nella precedente lettera A), soddisfa gli obiettivi del bando esplicitati all'art. 2 commi 1 e 2.

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

- il 20% ESL dei costi ammissibili nel caso delle micro e piccole imprese (25% ESL se localizzate nelle aree 87.3.c strutturali presenti nella regione Piemonte¹¹);
- 500.000 euro per impresa in equivalente sovvenzione lordo.

L'agevolazione, se basata sul punto 4.2 della Comunicazione, deve essere concessa entro il 31 dicembre 2010 o, qualora la Commissione abroghi tale Comunicazione prima di tale scadenza, entro il termine in cui opera l'abrogazione; successivamente alla data del 31 dicembre 2010 (od alla eventuale anticipata abrogazione, stabilita dalla Commissione, della Comunicazione sopra citata), l'agevolazione potrà essere concessa a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 (relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore).

10. Regole di cumulo

L'agevolazione è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione che integri aiuto di Stato sia essa fiscale, contributiva o finanziaria statale, regionale, provinciale o di altri enti pubblici nel rispetto dei seguenti principi. Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008¹²:

- a) possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- b) non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 .

Gli aiuti concessi ai sensi della “*Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*” (2009/C 83/01)” e successivi atti di recepimento e attuazione non possono

¹⁰ Si ricorda che la concessione dell'aiuto di cui al punto B è soggetta alla normativa risultante dall'integrazione di tre “basi giuridiche”:

- 1) *Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed in particolare il punto 4.2.2.*
- 2) D.p.c.m. 3/6/2009 “Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
- 3) Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework che approva il regime di aiuto contenuto nell'art. 3 del citato DPCM.

¹¹ <http://www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm>

¹² Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili.

La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile"¹³ della Comunicazione citata, qui applicata all' articolo 9 lettera B, e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

Le agevolazioni di cui alla citata Comunicazione possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

11. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

12. Modalità applicative

12.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, redatte esclusivamente su apposito modulo ¹⁴ reso disponibile in ambiente telematico a partire dalla data di apertura del bando, dovranno essere compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria e cliccando sulle parole: **ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA, a partire dal 19 gennaio 2010.**

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo (con apposizione di una marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M. 20/08/92), debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori¹⁵, esclusivamente tramite raccomandata A/R oppure tramite corriere espresso a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino. Per il rispetto del termine di invio dell'originale cartaceo farà fede rispettivamente il timbro di spedizione oppure la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte S.p.A..

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa sull'originale della domanda in formato cartaceo saranno dichiarate irricevibili. Non sono ammesse domande trasmesse in copia fotostatica o duplicate con altri mezzi di riproduzione. Le domande in formato cartaceo inoltrate -oltre il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del giorno 15 dicembre 2009 nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17).

Per un periodo di dodici mesi a far tempo dal 19 gennaio 2010, la medesima impresa:

¹³ Corrispondente all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009;

¹⁴ cfr. fac-simile allegato 1 al presente bando

¹⁵ relazione tecnica ,cfr. allegato 2 al presente bando

- può presentare - a valere sul presente bando - una sola domanda di agevolazione e riferita ad una sola unità produttiva;
- non può presentare domanda a valere sul presente bando qualora abbia già presentato domanda (per il medesimo od altro investimento) a valere sul bando *“Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro”*, approvato con Determinazione dirigenziale n. 166 del 14.7.2009 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive, salvo che nei confronti di tale domanda Finpiemonte S.p.A. abbia disposto la non ammissione alle agevolazioni in questione;
- non può presentare domanda a valere sul bando *“Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro”*, approvato con Determinazione dirigenziale n. 166 del 14.7.2009 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive, qualora abbia già presentato domanda (per il medesimo od altro investimento) a valere sul presente bando salvo che nei confronti di tale domanda Finpiemonte S.p.A. abbia disposto la non ammissione all’ agevolazione .

12.2 Istruttoria delle domande

L’istruttoria delle domande e la selezione dei progetti presentati dai soggetti richiedenti viene effettuata con riferimento ai requisiti prescritti dal bando ed ai criteri contenuti nel documento *“Criteri per la definizione dell’ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell’ambito del POR-FESR2007-2013”* approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR per l’attività I.1.3. *“Innovazione e PMI”* e per l’Attività I.2.2- *Adozione tecnologie ambientali*.

In particolare i progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando.
- Completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta ivi inclusa la relazione tecnico/finanziaria, sottoscrizione, presenza del documento d’identità, ecc.)

b) Ammissibilità:

- Presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d’impresa, ecc.)
- Tipologia e localizzazione dell’investimento/progetto coerenti con le prescrizioni del bando
- Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR
- Compatibilità /coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (settori economici ammissibili, regole di cumulo con altre

agevolazioni, rispetto del limite de minimis, rispetto dei limite previsto per gli aiuti di importo limitato e compatibile, ecc.);

c) Merito:

- Qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del bando.
- Ricadute e di impatti attesi sul beneficiario e sul sistema con particolare riferimento alle possibili ricadute in termini di innovazione che rafforzino od accrescano la competitività dell'impresa
- Rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

d) Capacità Tecnica e finanziaria:

- d1) idoneità tecnica e capacità finanziaria del soggetto proponente
- d2) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento
- d3) istruttoria del merito di credito.

Finpiemonte S.p.A. procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità. Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione tecnico-finanziaria e di merito di cui alle lettere c) e d); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alle lettere c) e d), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte S.p.A. si avvale di un Comitato di valutazione composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede
- un rappresentante della Direzione Attività produttive della Regione
- un rappresentante della Direzione regionale "Ricerca e innovazione"
- almeno due esperti, individuati prioritariamente nell'ambito di docenti e ricercatori del Politecnico, dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

12.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione [di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d1, e d2)] viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine Finpiemonte S.p.a informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità, di merito e

tecnico-finanziaria (di cui alle lettere a, b, c, d1 e d2 del precedente paragrafo 12.2), dell'avvenuta attivazione della fase di istruttoria bancaria di cui alla lettera d3 del precedente paragrafo 12.2).

Qualora Finpiemonte S.p.A. nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste.

In particolare, prima della concessione dell'aiuto previsto dal precedente articolo 9, lettera B, ai sensi dell'art. 3, lettera c) del DPCM 3 giugno 2009, Finpiemonte S.p.A. richiederà ed acquisirà, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali aiuti concessi a titolo di "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 nonchè su altri aiuti concessi ai sensi del medesimo art. 3 del DPCM 3 giugno 2009; in tal caso, l'aiuto sarà concesso previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010 non superi l'importo di 500.000 euro, al lordo delle imposte dovute

Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese a Finpiemonte S.p.A. entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A.

A seguito della ricezione della comunicazione, inoltrata dall'Istituto di credito, di avvenuta erogazione del finanziamento bancario, si procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione (con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e definendo l'importo del contributo concesso) e ne sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente oppure saranno comunicati all'impresa proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

In questa seconda ipotesi, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte dell'impresa - della comunicazione di Finpiemonte S.p.A. senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, sarà adottato - nei successivi 30 giorni - provvedimento di non ammissione all'agevolazione, dandone comunicazione all'impresa; qualora, invece, le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sarà adottato provvedimento di ammissione all'agevolazione entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Ove ne ricorrano i presupposti, prima di procedere alla erogazione dell'agevolazione dovrà essere acquisito il "documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) previsto dalla legge 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici di Finpiemonte s.p.a. ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando,

sono collocate in lista di attesa e sono ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziare ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri dei fondi rotativi.

13. Modalità di erogazione

Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in un'unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione, per la durata di cinque anni di cui un anno di preammortamento.

Il prestito sarà rimborsato in sessanta mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate.

14. Rendicontazioni periodiche e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione della spesa a Finpiemonte S.p.A.:

- entro le date del 30 aprile e del 30 novembre di ciascun anno solare (attestazione di spesa' in itinere') per la spesa effettivamente sostenuta, rispettivamente, a tutto il 31 marzo e 31 ottobre precedenti e sempreché siano decorsi almeno 4 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione; la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro le scadenze prescritte, non viene più considerata ammissibile al finanziamento del P.O.R., anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette; Finpiemonte S.p.A. valuterà eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione del progetto, ai fini della verifica finale (rendicontazione finale).

Le rendicontazioni di cui al punto precedente (distinte in una parte tecnica ed in una parte economica) dovranno essere redatte nelle modalità comunicate da Finpiemonte S.p.A. Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell'agevolazione oggetto del presente bando¹⁶.

Entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica finale. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- a) ne comunicherà l'esito positivo all'impresa beneficiaria, oppure
- b) provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- c) comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate.

¹⁶ “Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Attività I.1.3. –Attività I.2.2 del P.O.R. 2007/2013 Regione Piemonte-Obiettivo Competitività ed occupazione”

Nei casi sub b) e sub c), decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – della richiesta di integrazione o della comunicazione delle irregolarità rilevate senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la revoca parziale e/o totale del finanziamento concesso.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite dal beneficiario stesso.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario, ecc.).

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

15. Varianti

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto o dell'investimento superiore a 18 mesi, deve essere preventivamente comunicata a Finpiemonte S.p.A. e da quest'ultima autorizzata (che vi provvede entro il termine di 20 giorni), pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

16 Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- qualora l'investimento non venga avviato entro 6 mesi dalla concessione dell'agevolazione
- qualora l'investimento non venga concluso entro 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo quanto previsto al precedente art.15
- qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;
- in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;

- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l' agevolazione può essere concessa;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;
- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione;
- qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 18 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando all'intero ammontare del finanziamento un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione :

- della quota parte del finanziamento indebitamente percepito;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota sopra definita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando alla quota parte di finanziamento indebitamente percepito, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

17 Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico,

senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali spese di recupero.

18 Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti organi della Regione, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata del progetto finanziato nell'ambito del presente bando ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte S.p.A. i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo.

19 Conformità alla normativa comunitaria

Anche per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, la presente misura d'aiuto è conforme a:

- a) Regolamento (CE) della Commissione N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008, pag. 3; le agevolazioni concesse sulla base della presente misura d'aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.

b) Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"¹⁷ (2009/C 83/01) e Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatibile aid under the Temporary Framework.

c) D.p.c.m. 3 giugno 2009 'Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica' e successivi atti di normazione nazionale.

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione ai sensi del considerando 16 e dell'art. 1, comma 6, lettera a) del Regolamento (CE) n. 800/2008 in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. 'clausola Deggendorf') ed, inoltre, per quanto riguarda le concessione in base alla Comunicazione della Commissione – "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) e successivi atti di normazione, della dichiarazione prevista dal punto 4.2.2, lettera g) della citata Comunicazione corrispondente alla previsione dell'art. 3, lettera c) del D.P.C.M 3 giugno 2009.

20 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

¹⁷ in GUUE C83 del 7 aprile 2009, pag .1

ALLEGATO

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 —

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 e Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

*

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)¹⁸.

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè.

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

F - COSTRUZIONI

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2, 60, 61, 62, 63.11)

¹⁸ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

Limitazioni generali

1) Ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 *il regime di aiuto non* si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,

o

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

2) Ai sensi del punto 4.2.2 della *“Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”* e dell'art. 3, secondo comma del DPCM 3 giugno 2009 il regime di aiuto previsto al articolo 9, lettera B non si applica alle imprese che operano:

a) nel settore della pesca;

b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli¹⁹.

¹⁹ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

c) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli²⁰, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari: ciò significa che negli altri casi il regime di aiuto previsto nel presente bando si applica al settore della trasformazione e commercializzazione agricola (per i codici ammessi dal presente bando).

Non possono essere concesse agevolazioni quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati

*

NOTA

Elenco attività per le quali sussiste obbligo di notificazione e di autorizzazione della Commissione U.E. nel caso in cui l'impresa localizzata in area 87.3.c strutturale proponga domanda a valere sull'art. 13 Regolamento (CE) n. 800/2008 per beneficiare della maggiorazione del 5 % ESL prevista all'art. 9 lett A) del bando

Settore di attività: C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE: codd. 20.6²¹, 24.10²², 24.20.1²⁵, 24.20.2²⁶, 24.31²⁷, 24.32²⁸, 24.33²⁹, 24.34³⁰ 30.11³¹, 33.15³²

²⁰ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006

²¹ Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si evidenzia:

“30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione di settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

Note da ²⁴ a ³⁰ I codici qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che si evidenzia:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiera piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

sono ammissibili alla domanda di finanziamento prevista dal presente bando ma sono escluse dalla esenzione alla notificazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera da e) a g) del Regolamento (CE) 800/2008. Ne consegue che la concessione dell'aiuto individuale con le maggiorazioni previste dall'art. 9 - lettera A) del presente bando per le imprese localizzate in aree 87.3.c strutturali è soggetta alla preventiva notificazione e successiva approvazione da parte della Commissione europea.

In alternativa, i soggetti interessati possono proporre domanda di finanziamento in base all'art. 15 del Regolamento (CE) 800/08, rinunciando alla maggiorazione prevista per le aree cd 87.3.c., (cfr. art. 9, lettera A del presente bando) oppure con riferimento al punto 4.2 *“Importo di aiuto limitato e compatibile”* della *“Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”* e successive norme attuative (cfr. Art. 9 lettera B del presente bando).

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della siderurgia come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

Note 31 e 32 I codici qui elencati sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data *“Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)”* (in *GUUE C317 del 30.12.2003*) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
 - i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
 - iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
 - iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;

Considerato che, con i codici Ateco 2007, non è possibile definire compiutamente il settore della costruzione navale, ne discende che l'obbligo di notificazione vale solo per quelle attività che rientrano nella definizione qui ripresa.